

RIVISTA
BIMESTRALE
DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO

- NORMATIVO
- CONTRATTUALE
- GESTIONALE

PER L'ASSOCIAZIONE
GESTORI ISTITUTI
DIPENDENTI
DALL'AUTORITÀ
ECCLESIASTICA

PER GLI ENTI
NON PROFIT

AGIDAE

1

ANNO III

GENNAIO | FEBBRAIO 2012



FONDER è il Fondo Nazionale Interprofessionale Bilaterale per la formazione continua, che promuove e finanzia la formazione dei lavoratori degli Enti Religiosi, imprese e organizzazioni di qualsiasi settore.



Orientati alla crescita.

L'ADESIONE AL FONDO È COMPLETAMENTE GRATUITA

NOM COMPORTA ONERI PER IL DATORE DI LAVORO

NON COMPORTA ONERI PER I LAVORATORI

**L'OPPORTUNITÀ
PER FORMARE
I DIPENDENTI
A COSTO ZERO**

- Istituti religiosi
- Scuole
- Ospedali
- Associazioni
- Enti di formazione
- Società di consulenza
- Imprese editoriali
- Industrie
- Altre organizzazioni

SOGGETTI COSTITUENTI:

PER INFORMAZIONI:

www.fonder.it - segreteria@fonder.it
tel. 06 85457401 - fax 06 85457411





ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI
DALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco Ciccimarra

Presidente

Sr. Teresita Moiraghi

Vice Presidente

Sr. Daniela Gallo

Vice Presidente

Sr. Emanuela Brambilla

Segretaria

Sr. Maria Annunciata Vai

Tesoriere

anno III - N.1

gennaio | febbraio 2012

00198 Roma - Via V. Bellini 10

Tel. 06 85457101 - Fax 06 85457111

agidae@agidae.it - www.agidae.it

AGIDAE

**Rivista bimestrale
di formazione
e aggiornamento**

- **Normativo**
- **Contrattuale**
- **Gestionale**

Per l'Associazione
Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica

per gli enti Non Profit

Direttore Responsabile

P. Francesco Ciccimarra

Direzione

P. Francesco Ciccimarra

Redazione

Emanuela Brambilla

Giorgio Capoccia

Ettore Ferraro

Daniela Gallo

Nicola Galotta

Francesco Macrì

Armando Montemarano

Emanuele Montemarano

Paolo Saraceno

Mimma Scalera

Maria Annunciata Vai

*Registrazione Tribunale di
Roma n. 328 del 5-08-2010.*

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in

Abbonamento Postale

70 % - C/RM/DCB

Grafica e stampa

SER Graph Srl

Via Guido Reni, 54 - Roma

PRESENTAZIONE

L'AGIDAE è l'Associazione dei Gestori degli Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, fondata nel 1960, che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (scuole, pensionati, case di riposo e di assistenza, parrocchie, ecc.) e che, per il loro funzionamento, si servono di personale dipendente.

All'AGIDAE aderiscono anche istituzioni ed enti laici che scelgono di adottare il CCNL.

L'AGIDAE:

- ⇒ stipula il CCNL con i Sindacati Nazionali del settore Scuola:
 - FLC CGIL,
 - CISL SCUOLA,
 - UIL SCUOLA,
 - SNALS CONFESAL,
 - SINASCA;
- ⇒ stipula il CCNL con i Sindacati Nazionali del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo:
 - F.P. CGIL,
 - FISASCAT CISL,
 - UILTuCS UIL;
- ⇒ assiste gli associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative e gestionali.

ISCRIZIONI

E' sufficiente compilare e inviare il modulo pubblicato nel sito www.agidae.it con l'indicazione dell'attività svolta dall'Istituto o Ente ecclesiastico (scuola o socio-assistenziale).

In caso di cooperative, società, associazioni, ecc., allegare copia dello statuto.

L'AGIDAE comunica l'accettazione formale e indica le modalità per effettuare il versamento della quota associativa fissata per ciascun anno solare.

QUOTE ASSOCIATIVE

QUOTE ASSOCIATIVE 2012

Istituti	€ 350,00
Economi/Superiori	€ 150,00
Consulenti	€ 500,00

VARIAZIONI E DISDETTE

Qualsiasi variazione di indirizzo, telefono o gestione deve essere comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

EDITORIALE



- 4** Editoriale
P. Francesco Ciccimarra

VITA ASSOCIATIVA



- 8** Assemblea ordinaria ed elettiva

ARTICOLI



- 9** Riforma del mercato del lavoro.
Quali prospettive?
Ida Bonifati
- 13** La fatica del ricominciare...
Testimonianza di un educatore
Italo Mastrangeli
- 38** Le limitazioni al contante per il pagamento degli stipendi
Rossella Quintavalle
- 35** Prorogata al 2012 la detassazione sugli elementi flessibili
delle retribuzioni.
Gli Accordi AGIDAE
Sr. Mimma Scalera
- 44** Importo dei contributi dovuti per l'anno 2012
per i lavoratori domestici (Circ. INPS 3 febbraio 2012, n. 17)

ATTIVITA' SINDACALE



NORME E TRIBUTI



SCAFFALE



- 15** L'attualità del carisma degli Istituti religiosi nelle opere
apostoliche della scuola e dell'assistenza
Card. Franc Rodé
- 48** Consulenza AGIDAE

P. Francesco Ciccimarra



Mentre questo numero di AGIDAE va in stampa, sullo spinoso tema dell'IMU alle scuole paritarie e più in generale alle attività gestite da enti non commerciali, il Governo ha appena proposto una modifica alla legge di stabilità, la finanziaria 2012, approvata nel dicembre scorso (Legge 12/11/2011 n. 183).

Come molti ricordano, sulla delicata questione si è scatenata una violentissima campagna di stampa contro l'esenzione dall'ICI (oggi IMU) prevista dal decreto legislativo n. 504/1992, a favore delle attività svolte dagli enti non commerciali, ivi comprese le attività della Chiesa cattolica. E' nota ai lettori della Rivista "AGIDAE", che spesso ha affrontato l'argomento, la lunga storia di questa discussa norma del 1992, variamente interpretata nel tempo e soprattutto nel recente passato di fatto cancellata dagli orientamenti della Magistratura e "attenzione" da Bruxelles quale norma lesiva della concorrenza in quanto costituente aiuto di Stato.

Il Governo Monti in un primo tempo ha pensato bene di sopprimere tutte le presunte agevolazioni, tenendo conto anche delle difficoltà economiche del Paese. Ma la veemente protesta delle categorie interessate ha suggerito al Premier di rivedere tale atteggiamento e di definire con maggiore chiarezza l'ambito della materia e delle conseguenti agevolazioni ed esoneri. Ne è venuto fuori un emendamento formulato personalmente del Capo del Governo nonché Ministro ad interim dell'Economia, e che vale la pena qui trascrivere poiché disegna i nuovi contorni della questione IMU, che andrà in vigore dal 1° gennaio 2013.

*Recita così l'emendamento inserito nel Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, **Articolo 91 bis** (Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali):*

1) Al comma 1, lettera i, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, dopo le parole «allo svolgimento» aggiungere le parole «**con modalità non commerciali**»¹.

2) Qualora l'unità immobiliare abbia una utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, nr. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, nr. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

3) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dall'1 gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, nr. 400, entro 60 giorni dalla conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

4) È abrogato il comma 2 bis dell'art. 7 del decreto legge 30 settembre 2005, nr. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, nr. 248.²

¹ Ecco il testo modificato: (sono esenti dal pagamento dell'ICI-IMU)

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

² 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.

Per farsi un'idea di questa tormentata vicenda proponiamo sinotticamente i testi della norma esonerativa:

1992 Governo Amato	2005 Governo Berlusconi	2006 Governo Prodi	2012 Governo Berlusconi	2012 Governo Monti
Art. 7, co. 1 lett. i), D.Lgs. 504/1992	Art. 7, co. 2 bis D.L. 30/9/2005	Art. 39 D.L. 223/2006	D.Lgs. 23/2011	Art. 91 bis, "liberalizzazioni" D.L. 1/2012
(esenti dall'ICI) i) <u>gli immobili utilizzati</u> dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, <u>destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive</u> , nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.	2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera <u>a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.</u>	"L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera <u>che non abbiano esclusivamente natura commerciale</u> ".	8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), d), e), f), h) ed i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.	(esenti dall'ICI) i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, <u>con modalità non commerciali</u> , di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

La prima osservazione riguarda l'abnormità di una norma, avente natura fiscale, inserita in un provvedimento sulle liberalizzazioni probabilmente per la fretta di mandare un messaggio a Bruxelles e arginare la procedura di infrazione attivata dalle autorità comunitarie. Quanto al merito, occorre fermamente ribadire che la **chiarificazione definitiva** solennemente proclamata

dal Premier nell'aula del Senato il 27 febbraio 2012 rischia di trasformarsi, per molte delle nostre istituzioni, in un vero e proprio **boomerang**, posto che la volontà del Governo è quella di:

- “definire con assoluto rigore, trasparenza e linearità l'esatto confine tra attività commerciali e attività non commerciali”;
- *rafforzare quanto in sede giurisprudenziale è già stato chiarito*, ossia che “al di fuori del perimetro delle ipotesi tipiche e tassative non è possibile ottenere alcuna esenzione; pertanto, laddove sia risultato accertato in fatto che, benché la destinazione sociale dell'ente soggettivamente esente, rientri nel paradigma della norma agevolativa ma in concreto si associ ad essa *attività diversa*, non contemplata, l'esenzione non spetta.

Il Presidente del Consiglio ha voluto essere ancora più preciso, specificando che:

- la procedura di infrazione avviata in sede europea può essere, infatti, ragionevolmente superata se gli enti non commerciali sono individuati attraverso un doppio criterio, **soggettivo ed oggettivo**: il primo, la natura e il fine non lucrativo perseguito dagli stessi enti; il secondo, lo svolgimento da parte dell'ente di attività al di fuori del regime della libera concorrenza di mercato;
- per il caso specifico delle scuole, è necessario precisare che non è propriamente corretto chiedersi se le scuole, in quanto tali, siano esenti o meno dall'imposta municipale propria, bensì è più corretto domandarsi quali scuole possano essere esenti e quali, viceversa, siano soggette alla disciplina comune.

La risposta chiara ed inequivoca è la seguente: sono esenti le scuole che svolgono la propria attività secondo modalità concretamente ed effettivamente non commerciali.

*Peccato che, pur avendo tratteggiato, soprattutto per le scuole, un contesto di “non commercialità”³, non abbia sentito il bisogno di **travasarlo nell'emendamento legislativo proposto**, dove si è limitato a puntualizzare che le attività esenti dall'imposta sono soltanto quelle che si svolgono “**con modalità non commerciali**”, rinviando, quindi, alla Magistratura il compito di pronunciarsi. Sarebbe bastato precisare nella legge che per modalità non commerciali si intende, ad esempio la **non ripartizione di eventuali utili** di gestione e tutto sarebbe stato più chiaro. Peccato.*

³ “Servizio effettivamente prestato è assimilabile a quello pubblico, sotto il profilo dei programmi di studio e della rilevanza sociale, dell'accoglienza di alunni con disabilità, dell'applicazione della contrattazione collettiva del personale docente e non docente; il servizio sia aperto a tutti i cittadini alle stesse condizioni, nonché la modalità di eventuale selezione all'ingresso ovvero di successiva esclusione, correlata al rendimento scolastico, siano articolate secondo norme non discriminatorie; l'organizzazione dell'ente - anche con specifico riferimento ai contributi chiesti alle famiglie, alla pubblicità del bilancio, alle caratteristiche delle strutture - sia tale da preservare senza alcun dubbio la finalità non lucrativa ed **eventuali avanzi non rappresentino profitto, ma sostegno direttamente correlato ed esclusivamente destinato alla gestione dell'attività didattica**” (Dichiarazione al Senato del 27 febbraio 2012).



ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA

29 aprile 2012

Il 29 aprile 2012, alle ore 9.00 in prima convocazione ed alle ore 9.15 in seconda, a Roma, presso l'Aula Magna della Pontificia Università Urbaniana, in Via Urbano VIII 16, è convocata l'Assemblea Generale Ordinaria ed Elettiva.

L'Assemblea sarà preceduta da un Convegno Nazionale di Studio il 27 e 28 aprile p.v.

A breve il dépliant con il programma dettagliato dei lavori.

Ida Bonifati



Riforma del mercato del lavoro. Quali prospettive?

In queste settimane si parla frequentemente della situazione del mercato del lavoro in Italia e della sua imminente riforma che il Governo Monti si appresta a varare. Per comprendere dove e come la nuova riforma andrebbe ad impattare, dobbiamo volgere lo sguardo indietro e guardare le due riforme operate dal legislatore attraverso l'introduzione del "Pacchetto Treu" (legge n. 196/1997) e della "Legge Biagi" (legge n. 30/2003). Tali riforme hanno cambiato quasi tutta la normativa sul mercato del lavoro e sui servizi per l'impiego.

Avendo svolto attività lavorativa all'interno di una multinazionale leader nella somministrazione di lavoro interinale (oggi Agenzia per il Lavoro), posso affermare che, se da un lato, tali legislazioni hanno consentito e poi accelerato l'ingresso di migliaia di lavoratori con scarse esperienze professionali all'interno del mondo delle imprese, dall'altro hanno favorito il proliferare di forme di utilizzo degli stessi "oltre" il disposto normativo, arrivando nei casi più estremi allo stravolgimento della "ratio" della legge che ne prevede l'utilizzo (ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo, sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, ex art. 20, c.4, D.lgs. 276/2003).

Più volte ho assistito, dopo numerose proroghe dei contratti interinali da

parte dell'Azienda utilizzatrice, a cessazioni contrattuali dovute a motivazioni esclusivamente tattiche dettate dal periodo di fermo che la legge prevede tra un'assunzione e l'altra (in gergo tecnico "stop and go"), pur avendo i lavoratori accresciuto nel contempo la propria professionalità per il prolungato periodo di permanenza all'interno dell'organizzazione aziendale.

E' mancata, in entrambe le legislazioni, la previsione di un sistema e di una rete di protezione in grado di offrire sicurezze sociali per il lavoro flessibile e per l'elevato numero di lavoratori atipici.

Pur essendo la flessibilità fisiologicamente necessaria alle dinamiche del mercato del lavoro, complessivamente questi interventi normativi hanno assecondato le tendenze alla sua frammentazione ed incentivato esclusivamente la precarietà.

All'allentamento delle tutele sul rapporto di lavoro non ha fatto riscontro l'incremento di strumenti di sostegno dei lavoratori precari quali, per esempio, gli ammortizzatori sociali e la tutela previdenziale.

Nella maggior parte dei casi, il ricorso alle forme di lavoro flessibile invece di essere uno strumento di accesso al mercato del lavoro, degenera spesso in una condizione permanente di precarietà ed instabilità e quella che potrebbe essere

un'opportunità si trasforma in una vera e propria "trappola", non tanto e non solo perché il lavoro flessibile non è adeguatamente tutelato, quanto sul piano delle aspettative professionali e dei progetti di vita.

È, infatti, quando i periodi di lavoro flessibile si susseguono e si prolungano oltremodo nella vita di uno stesso soggetto indipendentemente dall'incremento delle competenze professionali, che rischia di scattare la "trappola della precarietà" oramai ritenuta socialmente accettabile, anzi, addirittura proficua per le aziende. L'iniezione di flessibilità nel mercato del lavoro italiano, avvenuta dal 1997 in poi, ha evidenziato un crescente numero di transizioni da un posto di lavoro all'altro e i rischi della permanenza in lavori non stabili condizionano i progetti di vita creando instabilità e ritardando le scelte di emancipazione dalla famiglia di origine e di procreazione. La precarietà intesa come condizione esistenziale che restringe gli orizzonti delle persone al presente, impedisce di fatto scelte dalla prospettiva più ampia e porta con sé uno stato di sofferenza individuale.

L'effetto "precarizzante" dipende soprattutto dall'assenza o quasi dell'insieme di diritti che formano parte integrante della definizione piena di prestazione lavorativa (maternità, ferie, malattia e protezione del reddito in caso di disoccupazione).

Se la legge 30/2003 negli anni scorsi ha prodotto alcuni risultati, rischia invece, nell'attuale scenario di crisi economica, di aumentare le incertezze sul futuro e il clima di sfiducia, anche e soprattutto perché non ha messo in campo né misure per contrastare un utilizzo meramente strumentale delle tipologie flessibili, né adeguati strumenti per favorire il passaggio ad un definitivo posto di lavoro.

In quest'ottica, la flessibilità andrebbe ridefinita in termini quantitativi e qualitativi, cercando un nuovo equilibrio e una nuova sintesi all'altezza delle sfide poste dall'attuale contesto globale.

L'attuale distribuzione della flessibilità, oggi nettamente a vantaggio delle imprese, deve, quindi, essere riequilibrata garantendo ai lavoratori quei diritti di cui oggi sono privi.

In tal scia si colloca la riforma del mercato del lavoro proposta dal senatore giuslavorista Ichino attraverso il disegno di legge 1873/2009 che punta innanzitutto ad una drastica semplificazione della legislazione italiana in materia di lavoro. L'idea centrale è quella di un diritto del lavoro capace di applicarsi a tutti i lavoratori in posizione di dipendenza dall'impresa, non soltanto a metà di essi.

"Tutti a tempo indeterminato, tranne i casi classici di contratto a termine, come i lavori stagionali o le sostituzioni temporanee; a tutti i lavoratori vengono riconosciute le protezioni essenziali, in particolare quella contro le discriminazioni, ma nessuno è inamovibile: per chi perde il posto di lavoro a seguito di un licenziamento per motivi economici od organizzativi subentra una robusta garanzia di sostegno del reddito e di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione".

Partendo dall'innegabile riconoscimento della disparità oggi esistente tra lavoratori protetti e poco o per nulla protetti che caratterizza il mercato del lavoro, si propone una strada di riforma basata sui modelli scandinavi.

Il modello scandinavo, comunemente indicato con il termine *flexsecurity*, consiste nella coniugazione della massima possibile flessibilità delle strutture produttive con la massima possibile sicurezza economica e professionale del lavoratore nel mercato, cioè nel passaggio dal vecchio

al nuovo posto di lavoro.

Punto cardine della nuova riforma la prospettiva di unificare il mercato del lavoro in una forma contrattuale largamente prevalente per evitare situazioni in cui qualsiasi decisione di "ristrutturazione" economica delle Aziende ricada innanzitutto, senza costi e senza compensazione, sulle spalle dei lavoratori flessibili o precari che dir si voglia, molto spesso con l'accordo esplicito dei sindacati che rappresentano, al contrario, solo i lavoratori a tempo indeterminato.

Abbandonando, dunque, il modello "mediterraneo" di cui l'art. 18 è uno dei nodi cardine, il contratto prevalente sarebbe quello a tempo indeterminato con la possibilità di licenziamento individuale per motivi economici, tecnici o organizzativi, ma con un indennizzo per i licenziati e un assegno di disoccupazione finanziato anche dalle aziende. Le imprese, inoltre, dovrebbero farsi carico della riqualificazione e del ricollocamento dei licenziati, con il rimborso da parte delle Regioni del relativo costo-standard di mercato.

Riconoscendo che una riforma di questa portata non possa essere varata in poche settimane dal Governo Monti come riforma generale, applicabile a tutti i nuovi rapporti di lavoro, si propone da più parti che un ordinamento così riformato e semplificato diventi oggetto di sperimentazione, nei casi limitati in cui una Regione e un'impresa intendano impegnarsi a sostenerne i costi.

Alcune Regioni italiane si sono dimostrate disponibili ad una sperimentazione di tal genere, tra cui la Provincia autonoma di Trento, che ha già posto ufficialmente la propria candidatura, e la Giunta regionale lombarda, che ha presentato un progetto di legge contenente una disposizione in larga parte modellata su questa ipotesi. Quanto alle imprese ita-

liane, nel 2009 gli amministratori o responsabili del personale di 75 aziende di varie dimensioni e collocazioni geografiche inviarono una lettera aperta al Ministro del Lavoro dichiarando la propria disponibilità a sperimentare il nuovo modello per i nuovi rapporti di lavoro.

Il dibattito sulla riforma del mercato del lavoro oggi all'attenzione delle parti sociali attraverso momenti di serrata trattativa con il Governo, passa attraverso l'art. 18. Paradossalmente, l'articolo 18, misura nata per tutelare i lavoratori, ha finito per creare disegualianze, complicando la ricerca di lavoro sia da parte dei giovani che da parte di persone di ogni età uscite dal mercato del lavoro.

Sebbene sia oltremodo radicata l'idea che un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza articolo 18 sia un rapporto precario nel quale non è protetta la dignità e la libertà morale, politica e sindacale del lavoratore, è evidente che in nessun altro Paese d'Europa si applica una disposizione di questo genere per i licenziamenti di natura economica od organizzativa. Infatti, i nove milioni di lavoratori italiani a cui esso si applica sono meno del cinque per cento della forza lavoro europea.

Nell'esperienza dei Paesi scandinavi i vincoli al licenziamento per motivi economici od organizzativi sono ridotti al minimo, ma è massimo l'impegno per garantire la sicurezza economica e professionale del lavoratore nel passaggio dal vecchio al nuovo posto di lavoro attraverso servizi di alta qualità presenti nel mercato del lavoro. Anche in Italia attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo, oggi scarsamente utilizzate, ed i servizi offerti dalle società private di outplacement si potrebbero trasferire nuove e migliori pratiche in questo campo.

Considerate le variabili del mercato del lavoro italiano che pur in una situazione di crisi oggi non riesce a coprire le migliaia di offerte di posti di lavoro che rimangono vacanti per mancanza di personale qualificato con una formazione adeguata, si ritiene che una maggiore semplificazione della legislazione giuslavoristica potrebbe attrarre nuovi investimenti stranieri.

Altro nodo al centro del dibattito sulla riforma del mercato del lavoro ed oggetto della proposta di legge "Ichino" è l'istituto della Cassa integrazione, oggi divenuto esclusivamente strumento di welfare che non aiuta il lavoratore a riqualificarsi e a rientrare nel mercato del lavoro. I fautori della riforma sostengono che la Cassa integrazione non può continuare a svolgere tale funzione, perché è uno strumento concepito in funzione diametralmente opposta: quella di tenere legato il lavoratore all'impresa da cui dipende nei periodi di difficoltà temporanea. In situazioni in cui è certo che il lavoro non riprenderà mai più presso l'azienda di provenienza, è necessario attivare uno strumento diverso: il trattamento di mobilità o di disoccupazione coniugato con iniziative di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione e per la riqualificazione mirata del lavoratore attraverso percorsi di formazione permanente (ovvero per tutta la vita del lavoratore). Il sostegno del red-

dito di chi ha perso il posto di lavoro in tali casi appare più elevato rispetto a quello garantito dalla Cassa integrazione, ma è sempre condizionato alla partecipazione attiva del lavoratore alle iniziative per il reperimento della nuova occupazione.

Su tali presupposti sembra evidente che il nuovo cambio di rotta per l'Italia passa anche attraverso la riforma del lavoro che il Governo auspica di sostenere attraverso il metodo della concertazione con le Parti sociali.

Tuttavia, il metodo funziona solo quando si condividono obiettivi da raggiungere e vincoli da rispettare nell'ottica di una negoziazione rapida delle scelte tecniche da compiere per il raggiungimento degli stessi obiettivi. Ma se il consenso dovesse venir meno al tavolo del confronto con le Parti sociali, il Governo non avrebbe altra scelta che presentare in tempi molto brevi un proprio progetto coerente con quegli obiettivi alle forze politiche che lo sorreggono e spostare la discussione in Parlamento.

E' fuor di dubbio che accettare compromessi su questi punti significa varare una riforma inutile. Fare una riforma parziale è peggio che non far nulla perché si darebbe l'impressione di aver risolto un problema senza averlo fatto, perdendo così un'occasione forse irripetibile.

Italo Mastrangeli



La fatica del ricominciare... Testimonianza di un educatore

*“Fin dalla prima giornata ho percepito, da parte di ciascuno, una grande volontà di migliorare e di apprendere il più possibile, nonché, durante le ore di lezione, il totale rispetto nei miei confronti”. Le parole pronunciate dalla docente, Dott.ssa Alessandra Mauti, al termine del corso di formazione di Agidae Labor sulla **sicurezza e l’igiene alimentare**, ‘raccontano’, una volta ancora, quanto sia importante l’incontro, la relazione e lo scambio con l’Altro, per superare pregiudizi e stereotipi che ostacolano l’inclusione sociale e lavorativa di persone ex tossicodipendenti¹.*

Il tossicodipendente, anche se ex, è spesso percepito come inaffidabile, violento, falso, ipocrita, ladro, e il solo venirne a contatto ingenera nella gente la paura di contrarre malattie gravi, come l’Hiv o l’epatite C.

Tutto ciò crea diffidenza anche nei confronti di quelle persone che sono uscite dal mondo della droga e che appaiono pronte a rimettersi in gioco e ad affrontare il “mondo-là-fuori”. Anche da parte degli enti formativi, pubblici e pri-

vati, tali pregiudizi rappresentano barriere che non consentono l’accesso a chi ha o ha avuto problemi di dipendenza e che sono tra i più bisognosi di riattivare competenze professionali per ottenere una reale chance d’inserimento lavorativo. L’assunzione di sostanze stupefacenti è, infatti, spesso accompagnata da studi precocemente interrotti e da scarsità di esperienze lavorative. Inoltre, in un mondo del lavoro flessibile e in continua trasformazione, sono necessarie competenze che vanno continuamente riaggiorate per poter essere competitivi sul mercato del lavoro.

*Pertanto, l’equipe multidisciplinare, composta da operatori della Cooperativa Sociale **Azzurra ’84** e dell’Associazione **La Promessa Onlus**, del progetto “**Orientamento e Inserimento Lavorativo**”, promosso dall’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, ha voluto offrire ai propri utenti la possibilità di frequentare corsi in contesti particolarmente professionalizzanti, che potessero colmare i gap formativi e rispondere in maniera adeguata alle richieste del mercato.*

L’incontro con Agidae Labor è stato, in questo senso, determinante. In Agidae Labor abbiamo trovato un partner che ha accolto i nostri utenti senza pre-

¹ Articolo del Dott. Italo Mastrangeli, Responsabile Progetto “Orientamento e Inserimento Lavorativo”.

giudizi e in grado di offrire, attraverso personale altamente qualificato, una formazione adeguata. Le persone inserite, oltre ad aver acquisito nuove abilità e competenze, hanno avuto l'opportunità di sperimentare come relazionarsi al di fuori dei consueti laboratori ergoterapici "protetti" (centri diurni, cooperative sociali, ecc), che rimandano continuamente ad un vissuto personale fatto di droga e poco altro.

Anche Agidae Labor ha potuto confrontarsi con una realtà distante dalla

propria quotidianità. Le parole della docente, Dott.ssa Alessandra Mauti, sono significative in tal senso. "Nonostante avessi alle spalle parecchie esperienze didattiche, non immaginavo proprio di ricevere da questi ragazzi tanto carico umano e tante soddisfazioni".

Come spesso accade, dunque, attraverso la fiducia e lo scambio franco e aperto, si possono realizzare iniziative, anche "piccole", ma altamente significative, che danno senso e valore a quello che facciamo.

QUOTE ASSOCIATIVE AGIDAE 2012

Gli importi sono rimasti invariati.

Istituti	€ 350,00
Economi/Superiori	€ 150,00
Consulenti	€ 500,00

La quota associativa può essere pagata come segue:

- tramite banca, utilizzando il MAV inviato a tutti gli associati;
- in sede AGIDAE, dal lunedì al venerdì, ore 9:00 – 17:30 (orario continuato).



Scaffale

L'ATTUALITA' DEL CARISMA DEGLI ISTITUTI RELIGIOSI NELLE OPERE APOSTOLICHE DELLA SCUOLA E DELL'ASSISTENZA

Uno sguardo al futuro

CARD. FRANC RODE'

Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica

L'istanza prima richiesta a questo assunto è uno sguardo al futuro per intravedere gli orizzonti, che oggi appena accennati, si profileranno in rapporto alla diaconia della "magistralità" e della "*caritas*" con cui numerosissimi carismi di fondazione si sono espressi nei secoli e continuano ad esprimersi nel presente, nella Chiesa e nel mondo.

1. Alcune precisazioni a fondamento

Lo svolgimento del tema richiede la messa a fuoco, almeno sintetica, di alcune premesse di carattere generale; argomenterò, pertanto, su tre temi: la *karis* di fondazione con cui lo Spirito suscita e conferma la vita, gli istituti (congregazioni, società etc.) nella Chiesa; la sua inculturazione nella storia; le istanze che aprono al futuro della diaconia educativa e del *servitium* caritatis, come espressioni vitali dei carismi di fondazione nella Chiesa.

1.1 La karis di fondazione

Il carisma fondazionale - progetto globale di vita condiviso da più soggetti - indica il modo originale, o per lo meno peculiare, con cui coloro che ne sono gratificati realizzano il loro essere cristiani ed il loro essere consacrati in vista di un progetto.

I carismi fondazionali sono e si sono manifestati nella Chiesa come progetti evangelici diversificati, proprio per quella teoria paolina della differenziazione, differenza dovuta anche alla personalità del fondatore. C'è chi ha voluto iniziare una famiglia di stile contemplativo, chi, invece, una che fosse incarnata nel mondo. Sempre, comunque, il fondatore è illuminato e condotto dallo Spirito del Signore Gesù a vivere il Vangelo nella sua globalità, pur partendo da un determinato angolo di esperienza evangelica che ne ha poi determinato e modellato il progetto di vita.

Diciamo dunque che ci sono progetti di vita diversi per le differenze volute dai fondatori, non per decisione loro propria, ma perché lo Spirito ha comunicato loro una determinata visione. Un carisma non è infatti mai attribuibile ad un uomo o ad una donna.

Si tratta, dunque, di progetti differenti, incarnati nelle varie espressioni dell'amore, ma unificati dallo stesso Amore. Ogni progetto nella Chiesa è frutto dell'*agape* e non ha identità se non si rapporta all'*agape*: c'è stata la carità apostolica e carismatica di S. Domenico che ha aperto le intelligenze alla sapienza del Verbo, e c'è stato l'amore ardente, umile e paziente di Francesco, cantore e poeta di Dio; c'è stata l'amicizia con Dio intesa come cammino di preghiera (carisma carmelitano) e c'è stata la carità intraprendente e attiva di Ignazio di Loyola che ha fatto del progetto di vita quasi un campo di battaglia. Da notare come nella denominazione *Compagnia di Gesù* viene espressa questa particolare intuizione dell'*agape*. C'è stato ancora l'amore oblativo di servizio umile tra i più poveri di S. Vincenzo de Paoli e la carità operosa, ilare, universale di S. Filippo Neri.

Unico è l'amore, perché Dio è amore, ma l'*agape* viene effusa dallo Spirito e incarnata in modi diversissimi, perché il mistero non può essere contenuto in una sola forma di servizio. Il mistero deve essere frammentato perché si sviluppi e sia più chiaro alla nostra mente, incapace di cogliere il trascendente nella sua totalità.

Il pluriforme ventaglio di comprensione dell'*agape* va a incarnarsi nella particolarità del territorio, con le sue esigenze, le sue istanze, i suoi modi, le sue culture, le sue tradizioni.

E' bene definire il carisma e non solo il carisma in generale, ma il carisma apostolico o missione carismatica, da cui deriva poi la missione canonica o mandato apostolico. Dalla missione canonica o mandato apostolico derivano successivamente i differenti tipi di servizio evangelico: i ministeri, quello educativo nella scuola: *paideia humani* o quelli dell'assistenza: *diakonia caritatis*.

Per *carisma apostolico o missione carismatica* intendiamo quella particolare abilitazione che il gruppo possiede ad incarnare nella Chiesa un progetto comune. Si tratta di un'abilitazione data dallo Spirito Santo che si esprime nella *missione canonica o mandato apostolico*: da esso derivano i ministeri. Allora vedete quale ricchezza ne proviene. Non ci si ferma soltanto al discorso educativo istituzionale e scolastico, ma si mette in moto una dovizia di forza dello Spirito Santo.

Ci poniamo una domanda: qual è la via fondamentale per trasmettere il carisma?

Il carisma è una realtà vivente, e pertanto, incarnata nelle persone e nel loro agire concreto che può assumere forme esterne assai diverse secondo le persone, i tempi, i luoghi e le culture. Il carisma originario indica la presenza vivente e operante dello Spirito Santo in persone viventi e operanti qui ed ora.

Da quanto si è detto si capisce allora perché persone, comunità, gruppi hanno da vagliare la loro prassi operativa, da mettersi in ascolto della loro esperienza concreta e avvertire la qualità dello Spirito che la

anima e la rende vivente e attuale. Questa è la prima strada che apre al futuro di qualsiasi diaconia carismatica. Altrimenti essi stanno facendo semplicemente della scuola, del servizio ospedaliero o quant'altro, così come può essere svolto da buoni filantropi o da volontari che si propongono questo stesso obiettivo culturale o servizio ai più deboli. E' una qualità difficilmente palpabile, questa dello Spirito, ma tale è la sua caratteristica!

Per ultimo desidero rilevare come solo alla Chiesa è assicurata per sempre la presenza dello Spirito. Ai gruppi o alle comunità religiose il dono permane solo in rapporto alla loro fedeltà al dono stesso. Il Signore non annulla il carisma, perché Dio è fedele, ma lo passa ad altri. Questa è la differenza tra la presenza perenne dello Spirito nella Chiesa e la sua presenza nei gruppi ecclesiali.

L'esperienza concreta e la prassi operativa sono condizionate da un'unica condizione fondamentale. E' unica ma la suddivido in quattro piccole indicazioni.

L'esperienza:

- deve essere vissuta in piena docilità allo Spirito, ossia in conformità al progetto di vita del fondatore;
- deve essere vissuta secondo le esigenze concrete e legittime dei referenti privilegiati per i quali il progetto è sorto (S. Vincenzo dice: gli ultimi dei poveri);
- i referenti legittimi e privilegiati debbono essere considerati in riferimento all'ambiente e al tempo in cui l'istituto oggi vive.

Non riproduciamo la fotostatica dei referenti, ma ne facciamo una lettura ermeneutica e diciamo che i referenti delle origini, oggi, sono da re-interpretare. Ecco perché la reinterpretazione carismatica apre al futuro.

1.2 L'inculturazione nella storia

La necessità dei tempi

L'evoluzione repentina e talora contraddittoria del nostro tempo suscita sfide educative che interpellano il mondo della scuola. Esse inducono a trovare risposte adeguate non solo al livello dei contenuti e dei metodi didattici, ma anche sul piano dell'*esperienza comunitaria* che caratterizza l'azione educativa. La rilevanza di queste sfide traspare dal contesto di *complessità sociale, culturale e religiosa* in cui crescono in concreto le giovani generazioni, ed influenza significativamente il loro vissuto. Si tratta di fenomeni ampiamente diffusi, quali il disinteresse per le verità fondamentali della vita umana, l'individualismo, il relativismo

morale e l'utilitarismo, che permeano soprattutto le società ricche e sviluppate. Ad essi si aggiungono i rapidi cambiamenti strutturali, la globalizzazione e l'applicazione delle nuove tecnologie al campo dell'informazione che incidono sempre di più nella vita quotidiana e nei percorsi formativi. Inoltre, con il processo di sviluppo, cresce il divario tra paesi ricchi e paesi poveri ed aumenta il fenomeno delle migrazioni, accentuando la diversità delle identità culturali nello stesso territorio con le relative conseguenze concernenti l'integrazione. In una società ad un tempo globale e diversificata, locale e planetaria, che ospita diversi e contrastanti modi di interpretare il mondo e la vita, i giovani sono posti di fronte a differenti proposte di valori o disvalori sempre più stimolanti, ma anche sempre meno condivise. A ciò si aggiungono le difficoltà derivate da problemi di stabilità della famiglia, da situazioni di disagio e di povertà, che creano un senso diffuso di disorientamento sul piano esistenziale ed affettivo in un periodo delicato della loro crescita e maturazione, esponendoli al pericolo di essere "sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina" (Ef 4, 14).¹

L'inculturazione

L'inculturazione rimanda a un concetto di cultura ampio con riferimento sia alla "preparazione della mente che si ottiene attraverso lo studio e l'approfondimento" sia al significato antropologico del termine che estende la cultura a tutti gli aspetti della vita umana.² Il tema della cultura non è periferico o congiunturale alla missione della Chiesa perché essa esiste per evangelizzare ed è possibile evangelizzare solo quando il Vangelo penetra nel cuore della cultura. L'inculturazione è così uno scambio di doni: un *dare*, cioè un trasmettere i valori evangelici a un popolo e un *ricevere*, cioè un riconoscere e accogliere i semi del Verbo veicolati nella cultura. Un Vangelo che non si incultura non è pienamente accolto né interamente pensato e vissuto e una cultura che non trae dalla fede aperture e correzioni inedite, non è in grado di rispondere alle esigenze più profonde della persona.

«Il nucleo generatore di ogni autentica cultura – rilevava già Giovanni Paolo II al Convegno della Chiesa Italiana a Palermo – è

¹ Congregazione, *Educare insieme nella scuola cattolica - Missione condivisa di persone consacrate e fedeli laici*.

² « In relazione al significato intellettuale, con il termine cultura si fa riferimento alla preparazione della mente (la *cultura animi* di Cicerone) che si ottiene attraverso lo studio e l'approfondimento e comunque con la raccolta di conoscenze sia generali che specifiche entro l'ambito di una data scienza». L'accezione antropologica di cultura include la precedente, ma «la estende a tutti gli aspetti della vita dell'uomo. Tale secondo significato, seppure ampio e variamente configurato, sostanzialmente contiene essenziali riferimenti alle condizioni di vita generali della società e a tutte quelle connotazioni di natura strutturale, valoriale e strumentale della vita di tutto un popolo». SCARVAGLIERI G., *Vita consacrata e cultura*, in *Vita consacrata* 30 (1994) 3, 320-321.

costituito dal suo approccio al mistero di Dio» e «la cultura è un terreno privilegiato nel quale la fede si incontra con l'uomo». E' pertanto «facile rendersi conto di quanto profondo sia il legame che unisce la missione della Chiesa con la cultura e le culture». ³

C'è una strada prioritaria, anche se non percorsa da tutti, che favorisce il radicamento della fede nelle diverse situazioni di vita. Si tratta del servizio della conoscenza, ovvero della "diaconia della cultura" propria di coloro che si impegnano in una nuova e feconda opera di responsabilizzazione culturale della fede, per revitalizzare, in forma critica e creativa, l'antico e sempre dialettico rapporto tra fede e cultura. ⁴ E' questo un campo in cui anche i consacrati/e hanno assunto e assumono responsabilità e impegni. Padre Kolvenbach, già Generale dei Gesuiti, nel suo intervento alla XII Congregazione del Sinodo sulla Vita consacrata, a questo proposito si esprime così: Alcuni religiosi «assumono in modo più speciale questa missione ecclesiale di ricordare alle culture il loro fine ultimo, nel cuore stesso di queste culture, nei loro luoghi di ricerca, o di creazione artistica, nelle istituzioni accademiche e nei centri di diffusione dei mezzi di comunicazione sociale. Che il Sinodo confermi dunque il ruolo specifico della vita religiosa nella promozione della cultura, mediante l'inculturazione della vita evangelica e l'evangelizzazione di tutte le culture».

2. Consacrati e cultura

La vita consacrata è già in se stessa autentica evangelizzazione della cultura (*Propositiones* 40).

2.1 L'esortazione Vita Consacrata

Nell'Esortazione apostolica *Vita consecrata*, riguardo all'impegno degli Istituti di vita consacrata per la cultura, si afferma:

«Gli istituti di VC hanno sempre avuto un grande influsso nella formazione e nella trasmissione della cultura» e «il bisogno di contribuire alla promozione della cultura, al dialogo fra cultura e fede, è avvertito oggi nella Chiesa in

³ GIOVANNI PAOLO II, *Pregghiera all'Angelus*, 6 agosto 1995: «L'attività culturale chiama in causa la persona umana nella sua interezza, nella duplice e complementare sensibilità dell'uomo e della donna. Ciò ha rilievo sempre, ma soprattutto quando sono in gioco gli interrogativi ultimi dell'esistenza: chi è l'uomo? Qual è il suo destino? Qual è il senso della vita? Queste domande decisive [...] interpellano l'uomo nel profondo, ed esigono, per così dire, un pensiero globale, capace di sintonizzarsi con l'orizzonte del mistero».

⁴ Per un approfondimento cfr. AA.VV., *Il Progetto culturale della Chiesa italiana e l'idea di cultura*, Milano, Ed. Glossa 2000.

modo tutto particolare. I consacrati non possono non sentirsi interpellati da questa urgenza».⁵

E' tutto un Istituto, pertanto, che deve sentirsi impegnato ad essere non solo operatore di cultura, ma elaboratore di cultura in un processo continuo di trasmissione dei valori cristiani e di assunzione dei valori culturali. Infatti, – se la vita consacrata è per se stessa evangelizzatrice e l'evangelizzazione deve essere inculturata – possiamo concludere che ogni forma di vita consacrata deve essere inculturata e assumere un reale impegno per l'evangelizzazione della cultura. Inoltre, la vita consacrata nella sua disponibilità a servire "*uni utilius Ecclesiae*" rende manifesta la cattolicità della Chiesa e il relativismo di tutte le culture. Inoltre, la vita consacrata in quanto esperienza del Signore a tempo pieno e con amore indiviso, manifesta la realtà del Trascendente, la possibilità del regno, la vicinanza di Dio e mostra l'assurdità di una vita senza Dio.⁶

Sempre in occasione del Sinodo, il card. Poupard, in un lucido intervento, a proposito dei religiosi in rapporto alla cultura affermò che «I religiosi sono al cuore della Chiesa. Essi sono anche agli avamposti per incarnare il Vangelo nel cuore delle culture. Il Vangelo è una Buona Novella anche per le culture. Così come ad ogni vera buona novella, i suoi messaggeri conferiscono ad essa un nome e un volto: è Gesù Cristo. Il Vangelo inculturato è Gesù vivo, in carne ed ossa, identificato, come Francesco d'Assisi dai suoi concittadini, come Gesù tornato in mezzo ai suoi».⁷

Se però l'inculturazione è un concetto recente, non è una realtà nuova per la vita consacrata. Le diverse forme di vita consacrata sorte nella storia sono un esempio di inculturazione. I differenti carismi, infatti, furono sempre una risposta ai bisogni umani, sociali, culturali ed ecclesiali delle diverse epoche storiche. I consacrati, poi, con le varie fondazioni, nelle varie epoche, sono stati testimoni della vita cristiana, chiamata sempre a vivere il Vangelo con integralità e a tendere alla santità. Sono stati testimoni della carità che è la sorgente e il criterio ultimo della missione.

2.2 Le persone consacrate e la loro missione nella scuola

La Congregazione per l'Educazione Cattolica ha promulgato Documenti che chiamano in prima persona i Consacrati/e a rileggere la

⁵ *Vita consecrata* 98a;b.

⁶ Cfr. *Lineamenta* 60.

⁷ POUPARD P., *intervento al Sinodo sulla Vita consacrata*.

loro missione nella scuola, senza evitare l'evidenza delle difficoltà presenti nella situazione attuale delle Congregazioni religiose. Stralcio da essi.

Le persone consacrate avvertono l'importanza del compito profetico che la Chiesa affida loro: «*ricordare e servire il disegno di Dio sugli uomini*, come è annunciato dalla Scrittura e come emerge anche dalla attenta lettura dei segni dell'azione provvidente di Dio nella storia». ⁸

Le sfide del contesto odierno danno nuove motivazioni alla missione delle persone consacrate, chiamate a vivere i consigli evangelici e a portare l'umanesimo delle beatitudini nel campo dell'educazione e della scuola, che non è affatto estraneo al mandato della Chiesa di annunciare la salvezza a tutti i popoli. «Nel medesimo tempo, però, registriamo con sofferenza l'incalzare di alcune difficoltà che inducono le Comunità [religiose] ad abbandonare il settore scolastico. La carenza di vocazioni religiose, la disaffezione alla missione educativa scolastica, le difficoltà economiche per la gestione delle scuole cattoliche, l'attrattiva verso altre forme di apostolato apparentemente più gratificanti...» Tali difficoltà, lungi dallo scoraggiare, possono essere fonte di purificazione e connotare un tempo *di grazia e di salvezza* (cfr 2 Cor 6, 2). Esse invitano al discernimento e ad un atteggiamento di continuo *rinnovamento*. Lo Spirito Santo, inoltre, orienta a riscoprire il carisma, le radici e le modalità di presenza nel mondo della scuola, concentrandosi sull'essenziale: il primato della testimonianza di Cristo povero, umile e casto; la priorità della persona e di relazioni fondate sulla carità; la ricerca della verità; la sintesi tra fede, vita e cultura e la proposta efficace di una visione dell'uomo rispettosa del progetto di Dio.

L'impegno educativo, sia in scuole cattoliche come in altri tipi di scuole, è per le persone consacrate vocazione e scelta di vita, un cammino di santità, un'esigenza di giustizia e di solidarietà specialmente verso le giovani e i giovani più poveri, minacciati da varie forme di devianza e di rischio. Dedicandosi alla missione educativa nella scuola, le persone consacrate contribuiscono a far giungere a chi ne ha più bisogno il pane della cultura. Esse vedono nella cultura una

⁸ GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. *Vita consecrata*, n. 73, AAS 88 (1996), 448.

condizione fondamentale affinché la persona possa realizzarsi integralmente, raggiungere un livello di vita conforme alla sua dignità ed aprirsi all'incontro con Cristo ed il Vangelo. Un tale impegno si radica in un patrimonio di sapienza pedagogica che permette di riaffermare il valore dell'educazione come forza in grado di aiutare la maturazione della persona, di accostarla alla fede e di rispondere alle sfide di una società complessa come quella odierna.⁹

La presa di coscienza della realtà che viviamo è la prima via che apre al futuro.

3. Le istanze che aprono al futuro

Vorrei disegnare qui la nuova "rete viaria" che gli istituti, le congregazioni, le società di vita apostolica, etc., stanno costruendo con le loro decisioni apostoliche nel tessuto della Chiesa.

È possibile riconoscere due tipi di decisioni: le decisioni obbligate e quindi necessarie, rese tali dalle condizioni dei tempi (nuove culture, leggi, adeguamenti, apparati statali più o meno favorevoli alle istituzioni scolastiche "altre", etc.) e da un ricambio generazionale lento e debole che non corrisponde più ai numeri davvero poderosi della presenza dei religiosi/e che hanno caratterizzato l'Europa del XX secolo.

Accanto a tali decisioni sono riconoscibili le decisioni operate liberamente con *parresia* evangelica, per testimoniare Cristo e il suo Vangelo in modo adatto e richiesto dai segni presenti nella storia che stiamo vivendo. E c'è da aggiungere che tali *decisioni* non sono mai frutto di improvvisazioni avventate e pellegrine, ma sempre espressione di lunghi e sofferti itinerari di discernimento operato in organi collegiali costituiti in autorità come capitoli provinciali e generali delle congregazioni religiose.

Qualche suggestione in rapporto alle due modalità di decisione.

Le decisioni obbligate e necessarie

Sono qui in una sede che è specialista nell'analisi di tali decisioni; non credo opportuno, pertanto ripetere l'elenco delle congiunture che hanno reso davvero irto e difficile il cammino della scuola cattolica in specie in Italia. Mi preme solo sottolineare che nella vostra bella Nazione la scuola cattolica è stata promossa, animata, diretta, sostenuta, voluta dalle congregazioni/istituti/società apostoliche di religiose e di religiosi

⁹ *Ivi* 30.

che hanno fatto “storia” e “storia della cultura”, laddove fasce deboli e prima alfabetizzazione invocavano risposte urgenti e riconoscimento di dignità. Non solo. Le religiose e i religiosi si sono posti come presenza di alta cultura e di alta formazione per la borghesia medio-alta, significando una cultura attinta dai principi fondamentali dell’umanesimo cristiano. Credo che tale storia abbia diritto al plauso accanto a quella disegnata dalle religiose e religiosi negli ambiti dell’assistenza ospedaliera e caritativa.

Le decisioni operate liberamente

In rapporto alle *decisioni liberamente operate* dalle congregazioni religiose - a causa di una sensibilità rinnovata per l’inculturazione del Vangelo negli anni del post-Concilio (Vaticano II) - è possibile riconoscere nuovi cammini che hanno prodotto una sorta di emigrazione: dalle scuole alle strade del territorio; dalla centralizzazione culturale alla diffusione periferica; dagli istituti educativi vissuti come “piccole chiese autonome” agli inserimenti nelle chiese locali e diocesane; ma anche dall’Italia alla *missio ad gentes* dove i religiosi per primi hanno portato la necessità dell’educativo e le istanze della dignità umana. Questi i cammini voluti dai religiosi/e nello stile di Cristo e del suo Vangelo. Ma anche si può leggere, in realtà fenomeno più raro, l’apertura o lo sviluppo di istituzioni di alta cultura (istituti universitari; centri di alta formazione; di editoria; di comunicazione mediatica; di intercultura, etc.) diretti da religiosi e religiose che hanno scelto di “fare cultura” nel presente. Come religiosi e religiose che hanno aperto mente, cuore e diaconia per le nuove povertà presenti nel tempo delle violenze, delle tratte degli umani, delle nuove schiavitù, dell’intergenza dei popoli.

Sono consapevole che in questa sede preme il discorso dell’identità della “scuola- istituzione” e non mi esimerò dall’offrire qualche coordinata per il futuro, nella consapevolezza piena che comunque lo Spirito soffierà per spingerci verso orizzonti di Vangelo. Tanto perché l’identità della Vita Consacrata si nutre di tale cifra profetica.

Quali istanze premono e aprono al futuro?

3.1 L’inculturazione della VC come matrice culturale

Penso che l’inculturazione dei valori della Vita Consacrata nell’oggi - senza misure medie - e in specie dei carismi dei vari istituti come matrice culturale sia una suggestione ricca di valore per il futuro.

Bisogna sapersi mettere ancora in gioco in senso cristiano: questo non comporta solo un essere presenti nei luoghi più specificamente dedicati all'elaborazione e comunicazione della cultura, ma anche un impegno che porti ad incidere sulla mentalità e sulla cultura attraverso la quotidiana attività pastorale e che si è in grado di trasformare le sfide in provocazioni. Un impegno, pertanto, basato sulla convinzione che i cambiamenti attuali possono essere orientati con un cristianesimo «interamente pensato e fedelmente vissuto»¹⁰ e che per essere cristiani non è necessario uscire dal nostro tempo, ma occorre piuttosto imparare a vivere la vocazione della santità all'interno di essi, certi che è concretamente possibile comunicare la fede agli uomini e alle donne di oggi e che la fede ha in sé una forza umanizzante ed è capace di costruire storia, solidarietà, civiltà.

Certi che la fede ci conduce a farci carico delle domande ineludibili della persona umana e a trovare in Gesù i criteri per rispondervi sia sul piano etico come su quello più ampiamente antropologico e storico.¹¹ E altrettanto certi che abbiamo la forza di lasciarci coinvolgere dai cambiamenti attuali, di comprenderli, di interagire criticamente con essi perché il cristianesimo è in grado di orientare al bene anche gli attuali processi storici.¹²

3.2 La Koinonia per la cultura

Una seconda grande istanza che apre al futuro è la koinonia per la cultura cristiana.

Si tratta, soprattutto, di far crescere la spiritualità della comunione, che ci aiuta a superare ogni vana ricerca di affermazione congregazionale e a valorizzare tutti i carismi di cui il Signore arricchisce la Chiesa, ponendoli in collaborazione e in interagenza.

Possono essere molte le vie e le forme concrete attraverso le quali far crescere la comunione nelle nostre Diocesi, tanto ricche di multiformi esperienze spirituali, pastorali, culturali, ma è decisivo, a questo fine, che ogni parrocchia e comunità religiosa, ogni realtà ecclesiale si chiedano: come posso collaborare perché la Chiesa diventi Casa e scuola di comunione?¹³

Nello specifico intravediamo una possibile nuova soluzione per la presenza della scuola cattolica proprio nella collaborazione operativa fra

¹⁰ RUINI.

¹¹ Cfr RUINI 24.

¹² Cfr *l.cit.*

¹³ Cfr GIOVANNI PAOLO II.

istituti, fra religiose e religiosi, fra diocesi e istituti affinché quella che sarebbe destinata a chiudersi possa diventare nel territorio per la chiesa locale e per il popolo “*chiesa cattolica*”. Mi pare che ciò che sembra improbo per un'unica comunità possa essere possibile dall'associazione operativa di più comunità, non solo ma anche della presenza laicale accolta e stimata. La chiusura anche se dolorosa, sembra ai più la soluzione più indolore. La collaborazione e l'interagenzia pongono in discussione autonomie secolari e senso di appartenenza male inteso. Bisogna allora muovere intelligenza e metodo con cuore e fede. Verso la *spiritualità di comunione* che significa capacità di sentire il fratello e la sorella di fede nell'unità profonda del Corpo Mistico, dunque come familiari che ci appartengono, per saper interagire con loro.

“Se, a volte anche nel recente passato, la collaborazione è avvenuta in termini di supplenza per la carenza delle persone consacrate necessarie allo svolgimento delle attività, ora essa nasce dall'esigenza di condividere le responsabilità non soltanto nella gestione delle opere dell'Istituto, ma soprattutto nell'aspirazione a vivere aspetti e momenti specifici della spiritualità e della missione dell'Istituto” (CIVCSVA, *Ripartire da Cristo* 31).

Le persone consacrate, dunque, hanno il compito di trasmettere il carisma educativo che le anima e di promuovere la formazione delle persone che si sentono chiamate alla stessa missione. Per assolvere a questa responsabilità dovranno fare attenzione a non impegnarsi esclusivamente in compiti accademico-amministrativi e a non lasciarsi prendere dall'attivismo. È necessario, invece, che privilegino l'attenzione alle ricchezze del loro carisma e s'impegnino a svilupparle in risposta alle nuove situazioni socio-culturali”.¹⁴

Spiritualità di comunione è capacità di cogliere e apprezzare il diverso come “risorsa” e di accoglierlo come “dono”, messa concretamente in atto forse potrebbe salvare molte istituzioni scolastiche offrendo un volto nuovo e policulturale.¹⁵

¹⁴ Congregazione, L.cit, 57.

¹⁵ Siamo debitori, per esempio, ai consacrati/e dell'America Latina dell'impegno operativo per la giustizia e dell'opzione preferenziale per i poveri che è diventata stile di vita semplice con un inserimento e una spiritualità conseguenti; ai consacrati/e dell'Asia che hanno particolarmente sviluppato la dimensione contemplativa, dando grande spazio a molteplici forme di preghiera; ai consacrati/e dell'Africa che ci hanno fatto riscoprire i legami di appartenenza solidale alla grande famiglia umana e il gusto della condivisione solidale; ai consacrati/e dell'Est Europa che ci hanno stimolato a riscoprire ciò che è essenziale nella vita consacrata e a fondarla maggiormente sull'interiorità.

3.3 La Diakonia della cultura come fantasia della carità

La terza grande istanza per il futuro la individuo nella *diakonia della cultura*. L'incontro tra Vangelo e cultura significa anche l'incontro tra il Vangelo e la prassi caritativa dello spirito del Vangelo: la cura del prossimo.

Indimenticabile l'affermazione di Giovanni Paolo II: E' «l'ora di una nuova “fantasia della carità”, che si dispieghi non tanto e non solo nell'efficacia dei soccorsi prestati, ma nella capacità di farsi vicini, solidali con chi soffre, così che il gesto di aiuto sia sentito non come obolo umiliante, ma come fraterna condivisione, come “cultura cristiana”. Su questa frontiera della carità, Benedetto XVI ha inaugurato il suo magistero pontificio con l'enciclica *Deus caritas est*.

Ma nella storia della Chiesa, quante altre testimonianze di carità possono essere citate! In particolare tutto il movimento monastico, fin dai suoi inizi con sant'Antonio abate († 356), esprime un ingente servizio di carità verso il prossimo. Nel confronto «faccia a faccia» con quel Dio che è Amore, il monaco avverte l'esigenza impellente di trasformare in servizio del prossimo, oltre che di Dio, tutta la propria vita. Si spiegano così le grandi strutture di accoglienza, di ricovero e di cura sorte accanto ai monasteri. Si spiegano pure le ingenti iniziative di promozione umana e di formazione cristiana, destinate innanzitutto ai più poveri, di cui si sono fatti carico dapprima gli Ordini monastici e mendicanti e poi i vari Istituti religiosi maschili e femminili, lungo tutta la storia della Chiesa. Figure di Santi come Francesco d'Assisi, Ignazio di Loyola, Giovanni di Dio, Camillo de' Lellis, Vincenzo de' Paoli, Luisa de Marillac, Giuseppe B. Cottolengo, Giovanni Bosco, Luigi Orione, Teresa di Calcutta — per fare solo alcuni nomi — rimangono modelli insigni di carità sociale per tutti gli uomini di buona volontà. (*Deus Caritas est* 40).

La carità che stimola a dare una “qualità alta” al nostro servizio, perché sia un segno che, mentre dona, interroga, inquieta, rimanda

La compresenza di consacrati/e di diversi istituti e di diverse culture mi pare ci renda più aperti e disponibili a capire il dono e il peso della globalizzazione e a impegnarci nella ricerca continua dell'equilibrio tra senso dell'universalità (pensare globalmente) e della particolarità (agire localmente).

“oltre” a qualcosa di ulteriore e di più importante. Più specificamente, ci pone i seguenti imperativi: dare risposte concrete ai problemi e ai bisogni spirituali e umani e alle esigenze di evangelizzazione e promozione sociale; sviluppare la capacità di innovazione pastorale; impostare una pastorale di iniziativa, superando quella di accoglienza per andare incontro alla gente nel bisogno nelle situazioni concrete della sua vita; essere coscienza spirituale che suscita la “coscienza” dei valori trascendenti e promuove la dignità di ogni persona.¹⁶

Penso che la presenza di consacrati – proprio in virtù della ricchezza e della varietà carismatica - debba cercare con maggiore impegno nel futuro la “*diakonia della cultura*”. Essa collega la loro presenza nella “cultura alta” (intesa come opere in cui avviene l’elaborazione culturale e la sua trasmissione: Università, Scuole di vario ordine e grado, centri culturali e mass mediali, case editrici) con la loro presenza nelle opere di animazione delle varie realtà ecclesiali nelle quali avviene una notevole osmosi nel far passare il fermento dell’alta cultura (anche teologica) nella base e nel rilanciare alla cultura alta le istanze o esigenze della cultura popolare.

L’apertura alla *diakonia* della cultura è una strada da percorrere per il futuro. Quale tipo di cultura comunichiamo nelle nostre Istituzioni? Una cultura della pace, della tolleranza, della solidarietà, dell’accoglienza, della vita? Di quei valori, cioè, che fanno parte di quel cristianesimo “totalmente pensato” che può orientare il cambiamento in atto? Siamo disponibili a lavorare per l’umanizzazione della cultura? A promuovere l’approfondimento e l’espressione dei carismi nelle nuove coordinate culturali?

E’ d’obbligo, perciò, partire dalla realtà: la sfida della realtà, è sfida della crescita umana e culturale.

La sfida della realtà non si studia a tavolino e non è sezionata in laboratorio.

La sfida della realtà, se accolta dai religiosi/e, aprirà all’istanza culturale, al servizio della cultura e della scuola con nuove modalità, forse meno appariscenti, ma forse non meno feconde.

Penso alle scuole aperte dopo la scuola istituzionale, nel tardo pomeriggio o nella sera, per accompagnare i meno dotati, coloro che non hanno un ambiente idoneo allo studio; penso al recupero dei ragazzi della scuola dell’obbligo, etc.

¹⁶ Cfr SCARVAGLIERI G., *Vita consacrata e inculturazione*, Bologna Dehoniane 1999, 100-102.

Penso alla scuola nel Sud del mondo e nelle periferie del degrado.

Penso alle scuole per gli immigrati, etc.

Penso agli insegnanti di sostegno per l'integrazione dei ragazzi/e che sono diversamente abili o in stato di disagio. Quante vie si aprono. Sono solo esemplificazioni che il carisma dei religiosi/e possono moltiplicare all'infinito.

Certo bisogna capire la direzione che i religiosi vogliono dare alla diakonia della cultura che diventa diakonia alla carità.

Ma penso, contemporaneamente - accanto alle strade su accennate - che è dovere degli Istituti che hanno religiosi e religiose culturalmente preparati "osare" e investire ancora "in cultura" in istituzioni scolastiche centralizzate, ma aperte al territorio con mini-reti di collegamento. Bastano, talvolta due giovani religiose/i dal cuore appassionato per Dio e per l'uomo a dirigere e animare una scuola e farla diventare un centro di cultura nell'interagente collaborazione con i laici, con la chiesa locale, con la Diocesi.

3.4 La Diakonia della cultura come magistralità

L'ultima poderosa sfida che intravedo per il futuro è la riappropriazione della magistralità. La consapevolezza della preziosa e insostituibile figura del maestro e della sua identità di mediatore, di ermenauta, di *facilitator* dei processi fondamentali che "accendono" l'*humanum*.

I religiosi memori del Maestro, via, verità e vita, devono recuperare questa attitudine alla magistralità, che lungi dall'essere supponenza e dogmatismo, diventa invece umile servizio di scienza e di discernimento in rapporto alla Verità. Mi fermo brevemente a riflettere.

Per un neoumanesimo educativo nella scuola

Prendo da un accurato studio condotto per il convegno annuale 2010 della SIPED.¹⁷

Il "capitolo" culturale più urgente riguarda la promozione della *comprensione pubblica del ruolo educativo* della Scuola.

E' in atto la tendenza a leggere la questione Scuola al di fuori di qualsiasi teoria dell'educazione. L'idea di formazione che è alla base dei protocolli di Lisbona del 2001 è, infatti, quella che fa l'uomo "produttore

¹⁷ L. PERLA, *La scuola che cambia. Con un insegnante comunque maestro*, Convegno Nazionale SIPED, 2010.

competente” e ha al suo cuore l’ideologia della “professionalizzazione”¹⁸ che ha preso il posto, nei documenti tecnici dei ministeri dell’istruzione europei e dunque anche di quello italiano, dell’antropologia dell’educazione.

Questa posizione fa il paio in modo formidabile con quella dei fautori dell’umanesimo liberale che sostengono che una Scuola di soli contenuti sia sufficientemente educativa in sé.

I pedagogisti convengono sull’indispensabilità dei contenuti, ma ritengono che non si possa pensare la Scuola senza metodi e soprattutto senza un fine. Specialmente oggi, in una società che ha messo in discussione l’idea stessa di educazione e che ha modificato “la misura culturale del senso dell’umanizzazione come categoria generale dell’educazione umana”¹⁹. Al suo posto, la scomposizione dell’umano e la rarefazione delle domande di senso.

Il momento non è facile. E non è un caso che Benedetto XVI, che ne ha intuito la gravità, abbia deciso di dedicare la pastorale del prossimo decennio proprio all’emergenza educativa, tematizzandola nella lettera agli educatori della Diocesi di Roma il 21 gennaio 2008.

L’educazione è opera di umanizzazione e chiede molteplici attori e molteplici luoghi: famiglia, scuola, chiesa, società civile. Essa chiede un’alleanza volta a scongiurare il delinarsi compiuto della figura culturale estrema che si profila all’orizzonte del nostro tempo: quella di un post-umanesimo tecnoscientifico e nichilista che si illude di andare oltre l’uomo.

Come ha scritto di recente C. Scurati, il quadro della pedagogia scolastica fa muro contro questa figura inquietante, perché si regge sulla sensibilità umanistica in direzione etica, sulla dedizione al compito di garantire l’accoglienza, l’uguaglianza ed il recupero di tutte le differenze di origine sociale e sulla rigorosità intellettuale nell’analisi dei problemi e nella delineazione delle soluzioni²⁰.

Non trovo responsabile, in questo momento storico, leggere le questioni scolastiche soltanto con gli occhiali funzional-produttivi che hanno le politiche dell’istruzione occidentali, compresa quella italiana, condizionate da logiche ispirate a criteri economici e produttivi.

E’ un’illusione pensare che un approccio meramente istruzionale e professionale possa rappresentare il rimedio decisivo contro l’intolleranza, l’illegalità, il cinismo verso tutte le diversità che rendono problematica

¹⁸ C. LAVAL, *L'école n'est pas une entreprise. Le néo-libéralisme à l'assaut de l'enseignement public*, La Découverte, Paris 2003.

¹⁹ G. ACONE, *La paideia introvabile. Lo sguardo pedagogico sulla post-modernità*, La Scuola, Brescia 2004, p.19.

²⁰ C. SCURATI, L. PAZZAGLIA, “La scuola tra disagi e nuove opportunità” in *Pedagogia e Vita*, n.2, 2009, pp.66.

e più difficile di un tempo la convivenza nelle nostre comunità scolastiche e nella più ampia comunità sociale.

Anche per questo, le funzioni educative della scuola vanno rinforzate, e ne andrà spiegato pubblicamente il perché, con iniziative visibili, perché il rischio è che vengano scambiate per intenzionalità catechetiche²¹.

Il paradigma economicistico - e il destino di “magnifiche sorti e progressive” che molti si sono illusi esso potesse incarnare anche per Scuola e Università - comincia a incrinarsi, a manifestare segni inequivocabili di ossidazione.

Vacilla dal punto di vista culturale il modello apparato di Scuola che ne discende e la relativa organizzazione: la Scuola della programmazione, la Scuola che ha popolarizzato la cultura, che ha svalutato i sentimenti e la relazione educativa, che ha pensato che insegnamento e apprendimento fossero faccende soprattutto tecnico-cognitive e che all'insegnante bastasse essere un professionista per fare il suo mestiere con efficacia, non ha retto alla verifica rendicontale imposta dalle prime valutazioni.

Va facendosi lentamente strada la convinzione che occorra invece recuperare, entro la cornice del principio di Scuola come bene comune, un senso che possa costituire il cuore di un neoumanesimo per la Scuola.

Dire che i religiosi/e dovrebbero fare “scuola di umanesimo cristiano” credo sia situarli nello specifico cristiano, a servizio dell'*humanum* e del suo destino escatologico.

Conclusione

La sfida del futuro fa moltiplicare lo scarso pane e i pochi pesci (cfr Mt 14, 13-21).

Ma è necessario che la sfida del futuro, che è sfida a partire dalla realtà, sia accolta da tutti e che tutti ne abbiano consapevolezza.

La Chiesa diocesana deve interrogarsi sulla realtà delle istituzioni che nel territorio “fanno cultura cattolica”. Le Congregazioni religiose hanno il dovere di interrogarsi su come interagire con la Chiesa diocesana e fra di loro, senza deroghe, evitando passivismi dannosi, chiusure senza respiro, senza aver provato soluzioni alternative che non siano soltanto quelle di affidare la gestione ad altri organismi di matrice cattolica.

²¹ Come accaduto di recente al prof. Corradini, accusato da E. GALLI DELLA LOGGIA in “Così la democrazia diventa catechismo”, *Corriere della sera*, 8 novembre 2009, di aver contribuito alla costruzione di una disciplina, Costituzione e Cittadinanza, che catechizzerebbe gli studenti italiani.

“La presenza delle persone consacrate nel mondo dell'educazione appare come scelta profetica. Il Sinodo sulla vita consacrata esorta ad assumere con rinnovata dedizione la missione educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e istituzioni superiori.

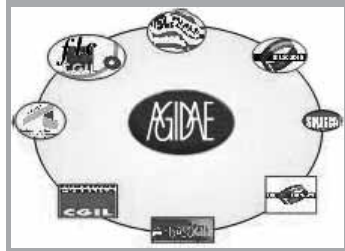
Nell'orizzonte della *comunione ecclesiale* cresce in ogni persona consacrata la consapevolezza della grande ricchezza culturale e pedagogica che scaturisce dalla condivisione della comune missione educativa, pur nella specificità dei vari ministeri e carismi. Si tratta di riscoprire e rinnovare la coscienza della propria identità, ritrovando i nuclei ispiratori di una qualificata professionalità educativa da riscoprire come un modo di essere che configura un'autentica vocazione”.²²

Il futuro sarà presente in rapporto alla nostra fede che decide di ripartire dalla realtà povera della situazione in cui siamo. Il futuro sarà presente, anche in rapporto alla decisione di fare spazio alla fantasia della carità, cioè del nostro voler sfamare tanta gente pur nella scarsità del pane e del pesce. Il futuro sarà presente in rapporto all'umiltà di mettersi insieme, di fare corpo come chiesa locale e diocesana, come istituti religiosi in rete, come laicato responsabile e pronto ad entrare in sinergia non solo economica.

La koinonia, esercizio umano faticoso e dono dello Spirito, apre al futuro della diakonia per la cultura. Forse sarà dato al futuro di raccogliere, in modalità che noi non supponiamo, gli avanzi perché nulla di ciò che opera lo Spirito nella sua Chiesa vada perduto (cfr Mt 14, 13-21).

²² Congregazione, L. cit. 81-82.

Sr. Mimma Scalera



Prorogata al 2012 la detassazione sugli elementi flessibili delle retribuzioni. Gli Accordi AGIDAE

Nonostante i forti tagli alla spesa pubblica previsti dal *Decreto Monti*, l'art. 33, comma 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183, proroga a tutto il **periodo d'imposta 2012** lo sgravio dei contributi sui premi di produttività e straordinari, come già fatto per la *detassazione 2011*. Col 2012 viene prorogata la c.d. **detassazione sulle somme premiali**. Nello specifico si intende l'applicazione dell'aliquota IRPEF del 10%, sostitutiva delle aliquote ordinarie, sulle erogazioni retributive correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa, nonché a qualsiasi altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Il legislatore ha inserito, a decorrere da quest'anno, il vincolo stringente secondo cui tale previsione potrà essere applicata solamente nei casi ove discenda dalla stipula di accordi o contratti aziendali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale. Merita, ora, cercare di dirimere eventuali dubbi interpretativi scaturenti da tale dizione. Schematizzando quanto previsto dalla norma, punto di partenza per l'applicazione dell'imposta sostitutiva per il 2012 sarà la stipula del contratto di secondo livello, sia questo territoriale o aziendale, da parte di sigle sindacali "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Prescindendo dai soliti dubbi inerenti la corretta determinazione di quali siano tali associazioni, vista la mancata applicazione dell'articolo 39 della Costituzione e l'impossibilità di determinare in modo certo il reale numero di iscritti alle rispettive sigle, sicuramente tale previsione cerca di tagliare fuori dalla possibilità di stipula le sigle minoritarie o di nuova formazione, che, a parere del legislatore, sembrano non dare quelle garanzie di tutela del lavoratore tali da assicurare un equilibrio delle forze in campo.

Ai fini pratici, per determinare quali siano le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, come ricorda il professor Gino Giugni¹, "la comparazione andrà effettuata sulla base degli indici tradizionalmente elaborati: consistenza numerica, diffusione territoriale, partecipazione effettiva alla dinamica delle relazioni industriali".

¹ Gino Giugni, *Diritto sindacale*, Cacucci Editore, 2003, pag. 76.

Un'importante riflessione su tale norma riguarda le aziende iscritte ad associazioni sindacali minori e che applicano un contratto collettivo nazionale stipulato dalle stesse in quanto, ai fini della c.d. detassazione, le stesse dovranno stipulare un contratto di secondo livello con sigle sindacali differenti, previa verifica dell'unica caratteristica prevista dal D.L. 98/2011 (conv. in L. 111/2011), ossia la rappresentatività a livello nazionale. Per completezza di trattazione si ribadisce come non sia prevista l'obbligatorietà di iscrizione all'associazione firmataria del contratto di secondo livello da parte dell'azienda per poter applicare la detassazione in quanto, vista la mancata attuazione del sopracitato art. 39 della Costituzione, il contratto [...] si applica anche nei confronti di coloro che, pur non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, implicitamente o esplicitamente abbiano prestato adesione allo stesso.

Secondo la legge, le aziende **devono applicare l'agevolazione fiscale del 10% per tutto il 2012 a:**

- indennità forfettaria per lavoro straordinario;
- compensi per clausole elastiche e flessibili;
- lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro;
- lavoro notturno, premi variabili di rendimento e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa.

I datori di lavoro devono **applicare le agevolazioni fiscali a tutti i dipendenti**, anche se occupati presso sedi o unità produttive fuori dalla sede legale dell'azienda.

Il 10 gennaio 2012 è stato raggiunto sia per il settore della scuola sia per il settore socio-sanitario-assistenziale, l'accordo tra l'AGIDAE e i rappresentanti nazionali di *FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Conf-Sal, SINASCA* e tra i rappresentanti dell'AGIDAE e i rappresentanti delle OO.SS. Nazionali – *FP CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL*, – al fine di condividere un modello di “**Accordo Territoriale/Aziendale**” da proporre alle proprie rappresentanze Regionali, anche per il periodo d'imposta 2012 con la sottoscrizione di una specifica intesa. L'art. 33, comma 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha, infatti, prorogato per il 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro di cui alla legge 24 luglio 2008.

Il modello di accordo territoriale/aziendale è propedeutico all'ottenimento della “detassazione” anche per il 2012, sulle competenze accessorie della retribuzione corrisposte al personale in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa.

Tali disposizioni legislative prevedono, infatti, che le somme corrisposte al singolo lavoratore relative alle componenti accessorie delle retribuzioni sopra richiamate siano soggette ad un'imposta sostitutiva del 10% ovvero inferiore a quella ordinaria.

L'intesa interessa tutto il personale docente, ATA e dirigente in forza nelle istituzioni educative, scolastiche e formative aderenti all'AGIDAE e che ne applicano il relativo CCNL; tutto il personale del settore socio-assistenziale a cui si applica il contratto AGIDAE.

Le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo d'imposta 2012 – **dell'imposta sostitutiva del 10%**, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, sono le seguenti:

➤ Per il personale cui si applica il Contratto AGIDAE **SCUOLA**:

1. lavoro supplementare per i lavoratori part-time (art. 24.B);
2. clausole elastiche del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato (art. 24.C);
3. presenza notturna (art. 28, comma 7);
4. premio variabile derivante da contrattazione di II livello, di cui all'art. 13.7 oppure EGR (art. 33);
5. premio annuale di produttività (art. 34);
6. indennità per servizio fuori sede (art. 35);
7. indennità di funzione (art. 36);
8. lavoro straordinario, lavoro festivo e lavoro notturno sia ordinario che straordinario (art. 51);
9. ogni altro premio variabile concordato nel II livello di contrattazione;
10. le ore eccedenti alle 50 (art. 48 comma 18.1);
11. le ore in esubero oltre le 18 per la scuola secondaria, oltre le 24 per la scuola primaria e oltre le 31 per la scuola dell'infanzia (art. 48).

➤ Per il personale cui si applica il Contratto AGIDAE **SOCIO-ASSISTENZIALE**:

1. lavoro supplementare (art. 22 – B);
2. clausole elastiche e flessibili del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato (art. 22 – C);
3. lavoro straordinario (art. 44) sia per la quota ordinaria che per la maggiorazione;
4. lavoro festivo e notturno ordinario (artt. 45, 46);
5. presenza notturna (art. 47);
6. indennità di disponibilità (art. 48) e reperibilità (art. 49);
7. indennità per attività di soggiorno fuori sede (art. 76);
8. premi di merito (art. 78);
9. premio variabile derivante da contrattazione di II livello, di cui all'art. 7, oppure EGR (art. 71);
10. ogni altro premio variabile concordato nel II livello di contrattazione.

Per gli Istituti AGIDAE, questi sono i contenuti proposti dalle OO.SS. Nazionali per gli Accordi territoriali/aziendali ai fini dell'applicazione della detassazione per l'anno 2012.

Rossella Quintavalle

Le limitazioni al contante per il pagamento degli stipendi

Il comma 1 dell'articolo 12 del Dl n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, nell'ambito della normativa antiriciclaggio e del contrasto all'evasione fiscale, ha abbassato a 1.000 euro la soglia relativa all'utilizzo del denaro contante nelle transazioni commerciali e finanziarie tra soggetti diversi, anche privati. Dal 6 dicembre 2011, quindi, il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, non può superare la somma di 999,99 euro a nessun titolo. Tale ulteriore restrizione segue a distanza di pochi anni, quanto già stabilito dall'articolo 49 del Dlgs n. 231 del 2007 che, a decorrere dal 30 aprile 2008, fissava quale limite al transito del denaro contante, una somma di più ampio respiro e pari a euro 5.000 già oggetto di diminuzione rispetto alla precedente di 12.500 euro*.

Nei periodi successivi vi è stato un altalenarsi di valori legati alla limitazione dell'uso del denaro contante dai 12.500 euro (dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010) ai 5.000 euro (dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011) fino a scendere a euro 2.500, soglia valida fino al 5 dicembre 2011.

La nuova barriera dei 999,99 euro, oltre la quale i pagamenti devono essere necessariamente tracciabili, prescinde dalla natura giuridica dei soggetti interessati dalla transazione avendo come unico punto di riferimento il limite, oggi, di euro 1.000. Sono coinvolti, quindi, tutti i cittadini e, per quel che ci interessa, anche il pagamento degli stipendi di ogni categoria di lavoratori, trascinando nell'*impasse* in particolar modo tutti coloro che a 1.000 euro ci arrivano a mala pena.

Il datore di lavoro dovrà prestare molta attenzione alle modalità di pagamento di fine mese e, in presenza di un netto busta di importo pari o superiore a 1.000 euro, non potrà più risolvere con i contanti della cassa, abbandonando per sempre la ormai desueta idea di "busta paga", quale involucro di carta di forma rettangolare, che serviva appunto a contenere il denaro contante in cartamoneta e spiccioli.

* *Corriere delle Paghe*, febbraio 2012, n. 2, pag. 4.

VARIAZIONE DEL LIMITE DEL CONTANTE NEL TEMPO	
Periodo	Limite euro
Fino al 29.4.2008	12.500
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	5.000
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010	12.500
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011	5.000
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011	2.500
Dal 6.12.2011	1.000

Questa è oramai l'era della telematica dove tutto viaggia on line, perfino il cedolino paga che, il più delle volte, è accompagnato nel suo viaggio da un bonifico bancario, anch'esso eseguito on line.

Tracciabilità anche per gli acconti sullo stipendio

Per come è formulata la norma, non sarà possibile pagare con moneta contante, nemmeno acconti di stipendio, seppure di importo inferiore al limite stabilito, in quanto si incorrerebbe in questo modo, al rischio di sanzione per aver aggirato la norma eludendola. Il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, infatti, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati, così come si evince dall'articolo 1, comma 2, lett. m), del Dlgs n. 231/2007, che definisce operazione frazionata *"un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale"*.

Tale affermazione è avvalorata anche da quanto sottolineato dalla circolare n. 281178 del Ministero economia e finanze del 5 agosto 2010, emanata a seguito delle misure introdotte dall'art. 20 del DL n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in materia di norme antiriciclaggio.

Per quanto detto, se uno stipendio netto, ad esempio, è pari a 1.200 euro, non sarà possibile effettuare il pagamento in contante attraverso due acconti da 600 euro e nemmeno tramite 600 euro in contante e 600 euro in assegno non trasferibile. Non è possibile superare il nuovo tetto stabilito dalla norma, neppure in riferimento a acconti o pagamenti parziali di importi artificiosamente o naturalmente frazionati che abbiano come totale di prestazione un importo pari o superiore a euro 1.000,00.

Gli strumenti tracciabili

A far data dal 6 dicembre 2011, movimentare denaro contante che superi la soglia dei 1.000 euro, può essere effettuato esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. E' utile precisare che **nessun limite è posto per versamenti o prelevamenti bancari o postali**, come d'altronde già illustrato dal Ministero dell'economia e delle finanze con una circolare del 4 novembre 2011 e, **fermo restando l'obbligo di identificazione ed eventuale segnalazione da parte dell'operatore qualora l'operazione sia considerata particolarmente sospetta**, viene ribadito che: *"Le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa"*.

MODALITA' DI PAGAMENTO AMMESSE

Unica modalità di pagamento per importi pari o superiori a 1.000 euro sono a oggi solamente gli strumenti tracciabili quali bonifici oppure assegni, bancari o circolari, vaglia postali e cambiari che rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, mentre gli assegni bancari e postali emessi all'ordine dello stesso traente (a "me medesimo") possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

Per completezza si ricorda che i libretti di deposito bancari o postali al portatore che al 6 dicembre 2011 presentavano un saldo almeno pari a euro 1.000, entro il 31 marzo 2012 dovranno essere estinti o in alternativa adeguati a un importo inferiore alla soglia stabilita.

Coinvolte anche le famiglie e i loro collaboratori domestici

Considerato il limite esiguo della somma trasferibile in contante, aumenta il numero delle persone coinvolte dalla novità le quali sono obbligate, dal 6 dicembre 2011, a prestare molta attenzione alle modalità di pagamento. Dovranno sicuramente adeguarsi al nuovo limite i privati cittadini che hanno alle proprie dipendenze collaboratori domestici occupati per molte ore settimanali o badanti fissi e conviventi che a fine mese hanno uno stipendio superiore alla soglia dei 1.000 euro.

Molte difficoltà, si immagina, incontreranno i datori lavoro più anziani non avvezzi all'uso degli strumenti bancari che sicuramente dovranno ricorrere all'aiuto dei propri familiari per non incorrere in sanzione. L'unica modalità, la più pratica, sarà quindi la consegna di un assegno, naturalmente intestato e non trasferibile.

I disagi per i pensionati

In linea con le nuove disposizioni e per *"favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento"*, il Dl n. 201/2011 (comma 2 dell'art.12) ha previsto che i pagamenti da effettuare da parte delle pubbliche amministrazioni e loro enti, debbano essere disposti mediante mezzi telematici. Entro il 6 marzo 2012 (3 mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme), si dovrà *"avviare il processo di superamento dei sistemi basati sull'uso di supporti cartacei"*. Stipendi e pensioni superiori a mille euro dovranno obbligatoriamente essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento ricaricabili.

Come comunicato dall'Inps ai cittadini interessati, dal prossimo 7 marzo l'Istituto di previdenza non potrà più corrispondere il sussidio in contanti quando esso sia di importo superiore al tetto limite dei 1.000 euro. Questa novità ha coinvolto una moltitudine di pensionati che entro febbraio 2012 dovranno comunicare all'Istituto le modalità di riscossione della propria pensione, siano esse attuate tramite un conto bancario, un libretto postale o una carta prepagata, come indicato dall'Inps stesso nel messaggio n. 24711 del 30 dicembre 2011.

La richiesta di variazione della modalità di pagamento può essere inoltrata attraverso il sito istituzionale da parte dei soggetti in possesso di PIN o direttamente a una struttura territoriale dell'Istituto. In alternativa, la richiesta può essere fatta presso gli uffici bancari o postali, secondo le consuete modalità. **L'Istituto, quindi, non effettuerà pagamenti in contante di importi superiori a 1.000,00 euro a partire dal 7 marzo 2012**, come indicato nelle comunicazioni inviate agli interessati.

La norma inoltre ha previsto che, per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme saranno esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari appartengano alle fasce socialmente svantaggiate di clientela. Per tali rapporti, alle banche, alla società Poste Italiane Spa e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo.

L'ESEMPIO**LAVORO DOMESTICO: LA BUSTA PAGA VOCE PER VOCE**

Dall'1.2.2012 al 29.2.2012

	Polsci Yuma			
Data assunzione 1.1.2011	Livello CS	Orario settimanale	54,00	Scatti anzianità
Paga base	920,11			
Superminimo	218,13			
Totale ore lavorate nel periodo	mese intero			
		Retribuzione mese		1.138,24
		Acconto percepito		500,00
		Ritenuta contributi Inps a carico lavoratore		51,84
		Netto pagato		586,4

Firma della lavoratrice/lavoratore per ricevuta

Nota bene - La ritenuta contributiva c/lavoratore è calcolata al contributo orario di euro 0,24, in vigore per il 2011, in quanto alla data di redazione dell'articolo non sono disponibili le nuove tabelle contributive Inps. Nel caso preso in esame, sia l'acconto di 500 euro che il saldo di euro 586,4 dovranno essere pagati tramite strumento tracciabile: bonifico bancario o assegno recante l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Viceversa, se il netto stipendio fosse stato inferiore al nuovo limite di 1.000, si sarebbe potuto procedere al pagamento con denaro contante.

COSI' IL REGIME SANZIONATORIO DALL'1.2.2012

Impianto sanzionatorio in vigore dal 1° febbraio 2012

In sede di conversione in legge n. 214/2011 del DL n. 201/2011, è stato previsto che non saranno oggetto di sanzione le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del Dlgs n. 231/2007 (commi riguardanti il superamento del nuovo limite), commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 e riferite alla nuova limitazione dell'utilizzo del denaro contante compresa tra 1.000,00 e 2.499,99 euro.

Articolo 58 Dlgs 231/2007 e Smi

<i>Norme violate relative al contante</i>	<i>Sanzione</i>	<i>Rif. art. 49</i>
c.1) Trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. c.5) Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. c.6) Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. c.7) Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.	- Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito (fatta salva l'efficacia degli atti). - Per le violazioni di cui al comma 1, che riguardano importi superiori a 50.000 euro l'importo della sanzione minima è aumentato di cinque volte rispetto all'1% previsto dal comma 1 dell'art. 58 ossia, è pari al 5% dell'importo trasferito, fermo restando l'importo minimo della sanzione di 3000 euro (vedi Circ. 2 MEF del 16/01/2012). NB: La sanzione viene irrogata sia al soggetto che ha effettuato il trasferimento, sia a colui che riceve il contante.	Commi 1, 5, 6, 7
c.12) Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro.	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo.	Comma 12
c.13) I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31/03/2012. c.14) In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore.	Commi 13 e 14

Per le violazioni sui libretti al portatore, con saldo inferiore a 3.000 euro, **la sanzione è pari al saldo del libretto stesso** (disposizione aggiunta al comma 7 *bis* del Dlgs 231/2007 a opera del comma 1 *bis* dell'articolo 12, inserito nella legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011).



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Circolare 3 febbraio 2012, n. 17

Importo dei contributi dovuti per l'anno 2012 per i lavoratori domestici

Assicurazioni sociali - contributi assicurativi - lavoratori domestici - importo contributi - coefficienti di ripartizione - anno 2012

Oggetto: Importo dei contributi dovuti per l'anno 2012 per i lavoratori domestici. Coefficienti di ripartizione

L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2010-dicembre 2010 ed il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 è risultata del 2,7%.

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2012 per i lavoratori domestici.

Si fa presente, inoltre, che l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2011.

Si conferma che restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1.2.2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1.1.2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell'8.2.2006 - si determina una minore aliquota contributiva dovuta per la disoccupazione dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull'aliquota complessiva.

Decorrenza dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

Lavoratori italiani e stranieri

Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF (1)
Fino a € 7,54	€ 6,68	€ 1,40 (0,34) (2)	€ 1,41 (0,34) (2)
Oltre € 7,54 fino a € 9,19	€ 7,54	€ 1,58 (0,38) (2)	€ 1,59 (0,38) (2)
Oltre € 9,19	€ 9,19	€ 1,93 (0,46) (2)	€ 1,94 (0,46) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 4,85	€ 1,02 (0,24) (2)	€ 1,02 (0,24) (2)

(1) Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione

Coefficienti di ripartizione - Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

Gestione	Lavoratori domestici con CUAFF		Lavoratori domestici senza CUAFF	
	Aliquote	Coefficienti	Aliquote	Coefficienti
F.P.L.D.	17,4275%	0,831068	17,2075%	0,824509
D.S.	2,0325%	0,096924	2,1525%	0,103138
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000		
Maternità	0,0000%	0,000000	0,000000%	0,000000
INAIL	1,31%	0,062470	1,31%	0,062770
Fondo garanzia T.F.R.	0,20%	0,009538	0,20%	0,009583
Totale	20,9700%	1,000000	20,8700%	1,000000

Nota

(1) In base all'art. 1, comma 769, della Legge 26.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.

(2) In base alla Legge 23.12.2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).

(3) L'art. 120 della L. 23.12.2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).

(4) L'art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall'art. 43 della L. 28.12.2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002).

(5) A seguito dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dall'1.1.2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.

(6) A seguito dell'art. 3, commi 1 e 3 della L. 23.12.1998 n. 448, a decorrere dall'1.1.2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.

(7) In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

(8) In applicazione dell'art. 27, comma 2-bis, della L. 28.2.1997, n. 30, l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 *punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997*.

Differimento termini di applicazione di sanzioni nelle more della determinazione dei contributi dovuti.

Ad ogni inizio di anno sono rivalutate in base all'indice Istat di riferimento le retribuzioni su cui sono poi determinati i contributi dovuti per l'anno in corso e gli importi sono resi noti con apposita circolare.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'art. 8 del DPR 1403 del 1971 prevede che i contributi siano versati entro 10 giorni dall'evento.

Pertanto, limitatamente ai casi in cui la cessazione sia intervenuta tra il 1° gennaio e la pubblicazione della citata circolare, le eventuali sanzioni per ritardato pagamento saranno calcolate a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

NUOVE PROSPETTIVE PER LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

(Estratto D.L. 9/02/2012, n. 5)

Art. 14

Semplificazione dei controlli sulle imprese

Omissis.

4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, del Ministro dello Sviluppo Economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

omissis;

f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee Guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

CONSULENZA AGIDAE IN SEDE E FUORI

GIORNI	SEDI	ORARIO	PERSONE DISPONIBILI
Lunedì	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	15.30 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Mercoledì	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	09.30 – 12.00	Sr. Albina Bertone
Giovedì	AGIDAE – Milano Tel. 02/48102304	09.00 – 12.00	Sr. Emanuela Brambilla
	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	AGIDAE – Bari Tel. 080/2088431	16.00 – 18.00	Sr. Mimma Scalera
Venerdì	AGIDAE – Milano Tel. 02/48102304	14.30 – 18.00	Sr. Emanuela Brambilla
	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	15.30 – 18.00	Sr. Albina Bertone

CITTÀ	PERSONE DISPONIBILI	TELEFONO	FAX
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569
Chieti	Sr. Maria Annunciata Vai	0871/65719	0871/63313
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Padova	Sr. Daniela Gallo	338/4802854	049/850617
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	06/80662610
Bari	Sr. Mimma Scalera	06/85457180 – 339/6225833	06/85457181

CONSULENZA IN AGIDAE	GIORNO	ORARIO	PERSONE DISPONIBILI
Paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Ettore Ferraro
Assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Janua Broker srl
Fiscale	Giovedì	14.30 – 17.30	Paolo Saraceno
Progetti formativi	Dal Lunedì al Venerdì	09.00 – 16.00	Ida Bonifati
Legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Armando Montemarano

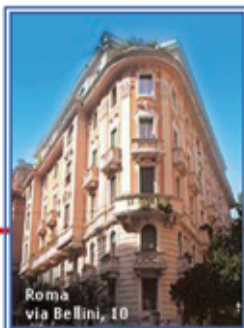
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Martedì e Giovedì	10.00 – 16.00	Giorgio Capoccia – <i>Direttore AGIQUALITAS</i>
-------------------	---------------	---



AGIDAE LABOR:

Lo sviluppo delle professionalità
negli Istituti religiosi



Agidae Labor sms
Via V. Bellini 10
00198 Roma
agidaelabor@agidaelabor.it
www.agidaelabor.it
Tel.: 06/85.457.201
Fax: 06/85.457.211



AGIQUALITAS:

Il nuovo valore aggiunto
delle Certificazioni di Qualità

Agigualitas srl
Via V. Bellini 10
00198 Roma
segreteria@agigualitas.it
www.agigualitas.it
Tel.: 06/85.457.301
Fax: 06/85.457.311



SGQ N. 085° A
MEMBRO DEGLI ACCORDI DI MUTUO
RICONOSCIMENTO EA, IAF E ILAC
SIGNATORY OF EA, IAF AND ILAC MUTUAL
RECOGNITION AGREEMENTS

AGIDAE ASSOCIAZIONE
GESTORI
ISTITUTI
DIPENDENTI
AUTORITÀ
ECCLESIASTICA